



C.A.R. COSTRUTTORI

**Contratto di Assicurazione All Risks
dedicato alle Imprese di costruzione**

■ **Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario,
devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO**Appaltatore**

L'esecutore dei lavori oggetto dell'assicurazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Cantiere

L'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un Committente.

Certificato di collaudo

Tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità delle opere secondo la propria destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Committente

La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle opere assicurate.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Consumatore

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile).

CS

Condizione Speciale.

CP

Condizione Particolare.

Eventi Naturali

Terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, allagamenti ed altri eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: azione meccanica del fulmine, tempeste, grandine, uragani, bufere, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria e quant'altro di simile.

Forza Maggiore

Evento derivante dalla natura o dal fatto dell'uomo che non può essere previsto o che, anche se previsto, non può essere impedito.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Indennizzabile

Che ha dato luogo a un indennizzo da parte della Società.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo o risarcimento

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'aveute diritto.



Luogo di esecuzione delle opere

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Massimale

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Mezzi di chiusura

Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, vetrocemento armato, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (quali barre, catenacci o simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, nonché inferriate fissate e/o ancorate al muro.

Opere

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in polizza.

Opere od impianti preesistenti

Opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione dei lavori e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati, nonché quanto altro eventualmente indicato in polizza.

Parti

Il Contraente e la Società.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia.

Periodo di manutenzione

Il periodo di copertura come da Condizioni Particolari "CP20" e "CP21" delle Condizioni di assicurazione.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scasso

La forzatura o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione dei locali, tali da causare l'impossibilità del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Condizioni Particolari operanti, la descrizione dei lavori e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza è parte integrante del contratto.

Scoperto

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Subappalto

Il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione di un lavoro o di altre prestazioni che ha ricevuto in appalto dal Committente.



Subappaltatore

Il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Valore intero

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile allorché la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.



■ C.A.R. COSTRUTTORI

■ Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

PREMESSA _____ pag. 3

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE _____ pag. 4

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI _____ pag. 5

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI _____ pag. 6

CONDIZIONI SPECIALI _____ pag. 10

CONDIZIONI PARTICOLARI _____ pag. 12



■ PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'Art. 29 "Delimitazioni e detrazioni" salvo modifiche tramite espressa pattuizione evidenziate nell'allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA SEZIONE I - DANNI ALLE COSE****Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni di seguito espresse:

l'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti o relativi minimi convenuti ed indicati all'Art. 29, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art. 2 Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, **durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.**

Art. 3 Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;***
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;***
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;***
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;***
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;***
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;***
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;***
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;***
- i) i danni causati da dolo dell'Assicurato.***

La Società inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;***
- m) i danni alle opere od impianti preesistenti;***
- n) i costi di demolizione e sgombero;***
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivi o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;***
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;***
- q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere;***
- r) i danni da furto.***

Art. 4 Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla partita 1) di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;***
 - b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.***
- Il Contraente è successivamente tenuto nel caso di revisione dell'importo della somma assicurata nei casi a) e b) summenzionati a richiedere la sostituzione del contratto al fine di aggiornare la somma assicurata inserendo:***

- 1) in caso di esistenza di contratto di appalto: gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;***
- 2) in caso di assenza di contratto di appalto: ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.***



Qualora il Contraente non ottemperi a quanto sopra descritto ed in caso di sinistro troverà applicazione quanto previsto all'Art. 14 "Assicurazione parziale".

Art. 5 Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società *solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.*

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 6 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

La garanzia è prestata con i limiti previsti nell'Art. 29 "Delimitazioni e detrazioni".

Art. 7 Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 8 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);*
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori e loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna e custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;*
 - e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n.990;*
 - f) i danni causati da natanti o aeromobili;*
 - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione, disposte per l'esecuzione dei lavori;*
 - h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;*
 - i) i danni derivati da polvere;*
 - j) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
 - k) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;*
 - l) i danni da furto;*
 - m) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;*
 - n) i danni a cose dovuti a vibrazioni;*
 - o) i danni da presenza, uso, trattamento, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati.*
- Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:*
- p) pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;*



- q) *i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;*
- r) *i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee;*
- s) *i danni materiali e diretti a fibre ottiche in genere.*

Art. 9 Gestione delle controversie – Spese Legali

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono supportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 10 Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) *atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica od edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
- b) *esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.*

Art. 11 Esclusioni specifiche

- a) *Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere;*
- b) *non sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario nell'area di cantiere;*
- c) *non sono risarcibili i danni causati da omesso e/o ritardato intervento del servizio di sorveglianza, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente;*
- d) *non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori;*
- e) *restano esclusi i costi sostenuti per:*
 - *iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;*
 - *spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata;*
 - *perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti o spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;*
 - *spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie; spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;*
 - *perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto;*
 - *crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità;*
- f) *sono esclusi tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.*



Relativamente a capannoni con struttura prefabbricata si intendono esclusi, durante l'erezione dell'ossatura portante, i danni dovuti a carenza di controventatura (tiranti in acciaio, puntoni tra le sommità libere dei pilastri ecc.);

g) la Società non indennizza i costi per:

- *perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;*
- *spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;*
- *lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino;*

h) qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

- *di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;*
- *di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;*
- *di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.*

Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

Art. 12 Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 13 Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;**
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione di lavori;**
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.**

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art. 14 Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

Art. 15 Variazioni di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, **il Contraente è tenuto a comunicarlo anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.**

Art. 16 Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire. Qualunque sia la durata dell'assicurazione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.



Art. 17 Ispezione delle cose assicurate.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 18 Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 19 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;*
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;*
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;*
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;*
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.*

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 "Interventi provvisori e modifiche" delle Condizioni generali relative alla Sezione I – Danni alle cose, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. ***L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.***

Art. 20 Arbitrato irrituale in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominarne altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 21 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



Art. 22 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ed il Contraente, qualora quest'ultimo rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile, hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo e delle somme rimaste in essere dopo il sinistro che decorre dal momento dell'efficacia del recesso a termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 23 Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, ***l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.***

Art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 25 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 26 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 19 "Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato" comma a), delle Condizioni generali di assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 28 Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.



Art. 29 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le delimitazioni e detrazioni elencate nelle seguenti tabelle, tali delimitazioni e detrazioni potranno essere modificate tramite espressa pattuizione ed evidenziate nell'allegato DD "Delimitazioni e detrazioni" se presente e richiamato nella Scheda di polizza.

Partite/Garanzie		Limite ind/ris Per sinistro	Scoperto %	Minimo o Franchigia €
Part. 1	Danni derivati o connessi con acqua, frana, crollo, incendio o altri eventi naturali	Somma Assicurata	10	5.000,00
	Ogni altra causa	Somma Assicurata	10	5.000,00
Part. 2	Opere od impianti preesistenti	Somma Assicurata	10	5.000,00
Part. 3	Costi di demolizione e di sgombero	Somma Assicurata		5.000,00
Part. 4	Macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere	Somma Assicurata	10	2.500,00
Responsabilità Civile verso Terzi		Massimale		5.000,00
CS1	Alluvione, inondazione, allagamento e terremoto	50% Somma Assicurata	20	20.000,00
CP4	Danni causati da errori di progettazione o di calcolo	30% Somma Assicurata	10	5.000,00
CP5	Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	20% Somma Assicurata	10	5.000,00
CP6	Danni da furto con scasso - materiali ed impianti	20.000,00	10	5.000,00
CP7	Danni da furto - materiali ed impianti	10.000,00	10	5.000,00
CP8	Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi	70% Somma Assicurata	10	10.000,00
CP9	Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi	50% Somma Assicurata	10	10.000,00
CP12	Rimozione, franamento o cedimento del terreno	30% Massimale	10	5.000,00
CP13	Cavi o condutture sotterranee	30% Massimale	10	5.000,00
CP14	Danni a fibre ottiche	30% Massimale	10	5.000,00
CP15	Estensione ai danni da vibrazione	30% Massimale	10	5.000,00
CP16	Danni da polvere	30% Massimale	10	5.000,00
CP17	Danni da inquinamento accidentale	30% Massimale	10	10.000,00
CP18	Danni da interruzioni e sospensioni di attività	30% Massimale con il massimo di € 250.000,00	10	5.000,00

CONDIZIONI SPECIALI
(sempre valide ed operanti)

CS1 Scoperto e limite massimo di indennizzo per alluvione, inondazione, allagamento e terremoto

Si conviene tra le parti che relativamente ad alluvione, inondazione, allagamento e terremoto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la presente polizza, come indicato all'Art. 29.

CS2 Eventi naturali

Si da atto che sono compresi in garanzia i danni derivanti da eventi naturali sia che abbiano o meno la caratteristica di forza maggiore, **alla condizione che siano state prese sufficienti misure di sicurezza in sede di progettazione e realizzazione delle opere, ovvero che siano stati presi in considerazione i valori per eventi naturali rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti riguardo all'ubicazione del rischio e alla durata della copertura assicurativa.**



Agli effetti della presente estensione di garanzia, il ripetersi o sommarsi di azioni dannose avvenute nell'arco di tempo sottoindicato, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro:

- per uragano, tempesta in genere, terremoto, maremoto, onde anomale, eruzione vulcanica il periodo è di 72 ore consecutive;
- relativamente all'alluvione il periodo è di 168 ore consecutive.

La presente garanzia *non opera per i danni causati dagli eventi naturali attendibili, intendendosi per tali quelli la cui azione caratteristica sia inferiore ad un tempo statistico di ritorno (periodo di ricorrenza) di 20 anni, come si potrà rilevare dalle statistiche degli uffici competenti.*

CS3 Falde freatiche

Si intendono comunque esclusi:

- a) i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica;*
- b) i costi di pompaggio di acqua sotterranea ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio.*

CS4 Misure antincendio

Fermo restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

- a) siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati;*
- b) tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti ed opere assicurati;*
- c) tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'appropriata distanza; tali lavori comunque devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili, etc.); al termine di tali lavori deve sempre essere eseguita un'ispezione;*
- d) all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare.*

CS5 Buona fede

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni *sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.*

CS6 Danni all'esterno dell'area di cantiere

L'Assicurato deve, pena la decadenza della garanzia, adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi oppure a o da veicoli in transito all'esterno dell'area di cantiere. In particolare per i cantieri stradali o per cantieri interferenti con pubblica viabilità, si intendono rispettate le prescrizioni dell'art. 21 del codice della strada, nonché quelle del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario).

CS7 Risarcimento danni a fabbricati

Per il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico dell'Assicurato.

CS8 Uso di materiale esplosivo

In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque *esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina.*

CS9 Beni artistici

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società *non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.*

Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

CS10 Precisazione danni indennizzabili

I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione I (Opere assicurate) *saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.*



I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione I (Opere ed impianti preesistenti, qualora attivata) **saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. Non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.**

CS11 Scavo aperto

Nell'ambito della partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, **ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.**

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri per sinistro/durata.

CS12 Cantieri costieri o in prossimità di corsi d'acqua.

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

- a) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;**
- b) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.**

CS13 Posizionamento prefabbricati

Pena la decadenza della garanzia, finché gli elementi prefabbricati non saranno ancora saldamente ancorati con sistemi di fissaggio definiti dal progetto, l'Assicurato deve controventare gli elementi prefabbricati con appropriate opere di sostegno provvisorie (puntellature, croci di S. Andrea e quant'altro). Inoltre, in caso di sinistro originato durante le operazioni di posizionamento di elementi prefabbricati, che abbia come conseguenza il crollo "ad effetto domino" di altri elementi prefabbricati, verranno indennizzati fino ad un massimo di 3 elementi prefabbricati.

CONDIZIONI PARTICOLARI **(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)**

CP1 Opere od impianti preesistenti

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera m) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 codice civile), i danni materiali e diretti alle opere ed impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi **nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.**

Non si considerano opere ed impianti preesistenti le cose assicurate alle partite 1) e 4), o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantieri impiegati per esecuzione dei lavori.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati all'Art. 29.

CP2 Costi di demolizione e di sgombero

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera n) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 codice civile), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP3 Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

CP4 Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera l), sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.



Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo nell'Art. 29.

CP5 Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), **purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I.**

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP6 Danni da furto con scasso - materiali ed impianti

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera r) sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.

Fino al momento della messa in opera, relativamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rivestimenti, infissi e simili, **la garanzia furto è operante solo se tali materiali sono posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti o di pavimenti, di lastre di vetro o cristalli.**

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP7 Danni da furto - materiali ed impianti

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera r) sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere nell'area di cantiere dal momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP8 Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi

Relativamente alla sola Sezione I, a parziale deroga dell'Art. 10 "Delimitazione causale dei rischi" lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione, **ferme restando le esclusioni dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" relativa alla Sezione I delle Condizioni generali di assicurazione**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, **(esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato)**, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4), **restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".**

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP9 Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi

Relativamente alla sola Sezione I, a parziale deroga dell'Art. 10 "Delimitazione causale dei rischi" lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione, **ferme restando le esclusioni dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" relativa alla Sezione I lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.

Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4), restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.



CP10 Lavori su opere e impianti preesistenti

A parziale deroga di quanto disposto dalla Condizione Particolare 1 "Opere od impianti preesistenti" si dà e si prende atto che la Società indennizzerà i danni alle opere e/o impianti preesistenti assicurati alla partita 2) solo in caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e/o dell'impianto stesso.

La Società è comunque tenuta all'indennizzo dei danni per la sola ricostruzione materiale, escluso ogni valore artistico, affettivo, culturale o storico.

Non sono risarcibili i danni a quei fabbricati che, prima della data inizio lavori, siano stati dichiarati inagibili.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP11 Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera p), qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 9 "Gestione delle controversie – Spese Legali" delle Condizioni generali di assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione", comma c) delle Condizioni generali di assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 8 sopra citato delle Condizioni generali di assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I – partite 1), 2) e 4) – non sarà operante la garanzia di Responsabilità Civile della Sezione II.

CP12 Rimozione, franamento o cedimento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 8 lettera q), sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP13 Cavi o condutture sotterranee

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera r) sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, *solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.*

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP14 Danni a fibre ottiche

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera s) sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II i danni, materiali e diretti, a cavi a fibre ottiche.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP15 Estensione al danni da vibrazione

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera n) delle Condizioni generali di assicurazione - Sezione II - si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP16 Danni da polvere

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera i) delle Condizioni generali di assicurazione - Sezione II - si conviene di comprendere in garanzia i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP17 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera j) delle Condizioni generali di assicurazione - Sezione II - sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale, *esclusi l'impoverimento e l'alterazione della falda acquifera.*

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.



CP18 Danni da interruzioni e sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Art. 8 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera m) delle Condizioni generali di assicurazione - Sezione II - sono compresi i danni accidentalmente causati a terzi, non facenti parte del novero degli assicurati, derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo riportati nell'Art. 29.

CP19 Assicurazione di secondo rischio per la Responsabilità Civile verso Terzi

Agli effetti dell'Art. 24 "Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni" delle Condizioni valide per entrambe le sezioni, si prende atto che l'Assicurato / Contraente ha in corso polizza R.C.T./O. come indicato in polizza.

Pertanto ogni danno relativo alla Sezione II – R.C.T. dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai massimali assicurati nella predetta polizza R.C.T. anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione.

CP20 Manutenzione

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera p), nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1), nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

CP21 Manutenzione estesa

A parziale deroga dell'Art. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" lettera p), nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate alla partita 1), nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

CP22 Lavori già iniziati

Si prende atto che alla data di effetto della polizza i lavori assicurati sono già iniziati. ***L'Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili precedentemente all'atto di sottoscrizione della presente.***

Resta inteso che ogni danno la cui causa od origine sia precedente alla data di effetto e/o di perfezionamento della presente polizza si intende escluso.

CP23 Limitazione di garanzie

Ad integrazione degli Artt. 3 "Delimitazione dell'assicurazione" relativa alla Sezione I, 8 "Delimitazione dell'assicurazione" relativa alla Sezione II, nonché 10 "Delimitazione causale dei rischi" e 11 "Esclusioni specifiche" delle "Norme comuni ad entrambe le Sezioni" delle Condizioni di assicurazione, la Società non risponde dei danni materiali e diretti derivanti da terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, tempeste e quant'altro di simile; nonché danni cui deve rispondere l'esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile.

